approvata ad unanimità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE BASILICATA

Disciplinare

recante recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini

approvate con l'Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013

Regione Basilicata

BOZZA

Art. 1 Finalità, definizioni, tipologie e destinatari

1. Con il presente disciplinare, adottato in attuazione delle "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, la Regione stabilisce norme per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari al fine di promuoverne il corretto utilizzo e l'integrazione con altri strumenti di politiche attive del lavoro nonché di prevenire le forme di abuso.
2. Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare le seguenti tipologie di tirocinio:
 a) tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante **un periodo di formazione** a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione da non più di 12 mesi rispetto alla data di effettivo avvio del tirocinio;
 b) tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità: sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 d) tirocini estivi di orientamento: sono promossi a favore di giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico e siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o una Università ovvero siano inseriti in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si svolgono durante la sospensione delle attività didattiche e sono finalizzati all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro o ad agevolare la scelta di ulteriori percorsi di studio.
5. Il presente disciplinare si applica altresì agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati. *(N.B. OOSS contrarie alla previsione, Organizzazioni datoriali favorevoli)*
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente disciplinare:
 a) i tirocini curriculari promossi da Università, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, da organismi di formazione professionale, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
 b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;

c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.

7. Ai tirocini di cui al comma 4, attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia **o previsti nei piani triennali relativi ai nuovi ingressi,** si applicano le disposizioni previste dal presente disciplinare.
8. Resta ferma la speciale disciplina vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali.

Art. 2 Durata del tirocini

1. La durata massima è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:

 a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 comma 3, lett. a): non superiore a sei mesi, proroghe comprese;
 b) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 comma 3, lett. b): non superiore a dodici mesi, proroghe comprese;
 c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 comma 3, lett. c): non superiore a dodici mesi, proroghe comprese; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi, proroghe comprese;
 d) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 comma 3, lett. d): non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese, da svolgere durante la sospensione delle attività didattiche.

2. E' definita una durata minima per le seguenti tipologie di tirocinio:
 a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 comma 4, lett. a): due mesi;
 b) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 comma 4, lett. c): quattro mesi; in favore di soggetti disabili: otto mesi;
 c) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 comma 4, lett. d): un mese.

3. La durata del tirocinio decorre dalla data di effettivo avvio dell'esperienza formativa.

4. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la Regione potrà definire misure di agevolazione nonché, con provvedimento motivato ed al solo fine di garantirne l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

5. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga e infortunio. Per malattia lunga si intende quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

6. **La durata giornaliera del tirocinio non può superare l'orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento.**

Art. 3 Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti, anche tra loro associati:

 a) la Regione Basilicata;
 b) i Centri per l'Impiego e le Agenzie Provinciali per la Formazione;
 c) gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative;
 d) i Soggetti del sistema camerale;
 e) le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;
 f) gli Enti pubblici di ricerca;
 g) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 h) i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
 i) gli Enti Bilaterali;
 j) l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio;
 k) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
 l) le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
 m) i Parchi Nazionali e Regionali;
 n) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 o) le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

COMMA 2) QUALORA UN SOGGETTO PROPONGA PUBBLICO IL TIROCINANTE VIENE INDIVIDUATO TRAMITE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA NO

Art. 4 Ruolo e compiti del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della regolarità e della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

 a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 b) individuare un tutor quale responsabile del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle attività da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 c) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
 d) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
 e) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore, in base alle informazioni disponibili, redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

2. La Regione Basilicata potrà sostenere specifiche azioni di promozione e di qualificazione della rete dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

Art. 5 Soggetti ospitanti

1. Possono essere soggetti ospitanti i tirocini: le imprese, gli enti pubblici, i soggetti che esercitano le professioni intellettuali, le fondazioni e le associazioni.

2. Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di seguito individuati.

3. Il profilo professionale è individuato con riferimento al Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

4. Il soggetto ospitante può per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini - di cui al precedente art. 1 comma 4 - per non più di 24 mesi complessivi. Il limite non opera nel caso in cui almeno il **50%** dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato.

5. Il soggetto ospitante non può avvalersi di tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

6. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro.

7. **Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.**

8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2.

9. Tra il tirocinante e il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, rapporti di lavoro, anche in apprendistato, e/o altra esperienza di formazione in contesto lavorativo comunque denominata, compresi i tirocini curriculari, ad eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi e delle prestazioni da lavoro occasionale e accessorio.

10. Non è possibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante per lo stesso tirocinio.

Art. 6 Ruolo e compiti soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante provvede a:

 a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire, in collaborazione con lo stesso, il progetto formativo;

 b) designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche individuato tra i propri collaboratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;

 c) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

 d) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;

 e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

2. Il soggetto ospitante non può:

 a) impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;

 b) utilizzare il tirocinio per sostituire lavoratori con contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie ovvero per ricoprire ruoli funzionali alla propria organizzazione.

3. Il Soggetto ospitante di tirocini in favore di disabili deve preliminarmente ottenere parere favorevole da parte del Medico competente, di cui al D. Lgs. 81/2008, in relazione alle caratteristiche della persona disabile e del contesto operativo di svolgimento del tirocinio.

4. In caso di inadempimento non sanabile degli obblighi previsti nella convenzione e nel progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso degli incentivi eventualmente corrisposti dalla Regione.

Art. 7 Tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua un tutor che:

 a) collabora alla stesura del progetto formativo;

 b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

 c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;

d) acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;

e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo e dell'inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo stesso. Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor può accompagnare non più di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile.

3. Il tutor del soggetto ospitante:

a) favorisce l'inserimento del tirocinante;

b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;

d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni di svolgimento del tirocinio, al fine di garantirne il buon andamento, e collaborano altresì per l'accertamento e l'attestazione delle competenze acquisite.

5. La Regione potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor.

Art.8 Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Art.9 Limiti numerici

1. Il numero di tirocini extracurriculari attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici, calcolati in base alle singole unità operative:

a) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque, ivi compreso il caso in cui non vi siano dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;

b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso **tra sei e venti:** non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) unità operative con **ventuno** o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al precedente comma 1 i tirocini curriculari.

3. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici di cui al precedente comma 1, i soci lavoratori delle società cooperative. **Per le sole aziende che svolgono attività a carattere stagionale il numero dei lavoratori a tempo determinato rileva, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il computo dei limiti numerici a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella dei tirocini, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini.**

4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale.

5. La stessa persona non può svolgere, nell'ambito di attività riconducibili allo stesso settore, tirocini per una durata complessivamente superiore a 24 mesi anche non consecutivi.

Art. 10 Modalità di attivazione: Convenzione e Progetto Formativo

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato il progetto formativo di ciascun tirocinante. **Le convenzioni, a cura del Soggetto Promotore, sono inserite sul sistema Basil.**

2. I modelli di convenzione e di progetto formativo da utilizzare sono allegati al presente disciplinare, e sono da intendersi parte integrante dello stesso.

3. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Art. 11 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, che il soggetto ospitante adempia all'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le convenzioni

definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La Regione potrà contribuire alla copertura delle garanzie assicurative per una o più tipologie di tirocini indicate all'art. 1 comma 4.

Art. 12 Comunicazioni obbligatorie

1. E' fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare, per via telematica, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.

2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, dovranno essere trasmesse le relative convenzioni ed i pertinenti progetti formativi con le modalità operative che verranno definite in tavolo tecnico del Sistema informativo lavoro.

Art. 13 Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia attestazione dell'attività svolta e degli apprendimenti non formali e informali facendo riferimento al Repertorio delle Attestazioni all'uopo istituito dalla Regione.

2. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino. A tal fine, il tirocinante dovrà aver svolto almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal progetto formativo.

Art. 14 Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

2. **L'indennità non potrà essere inferiore ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi al mese.** E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore.

3. L'indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.

4. **Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta. Al tirocinante viene corrisposto esclusivamente un rimborso spese di ammontare non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare rimborsi spese mensili di valore superiore.**

5. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, la Regione, con provvedimento motivato ed al solo fine di promuoverne l'inclusione sociale, potrà prevedere circostanziate deroghe alla corresponsione ed all'ammontare dell'indennità.

6. L'indennità deve essere corrisposta con modalità che ne assicurino la tracciabilità.

Art. 15 Politiche di accompagnamento

1. Nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili annualmente, la Regione potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Ai fini cui al precedente comma 1, la Regione potrà definire meccanismi e strumenti premiali, che riguardino specifici target/destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti. Le misure di incentivazione saranno destinate ai soggetti promotori e/o soggetti ospitanti in funzione dell'evoluzione in contratti di lavoro dei tirocini attivati precedentemente all'adozione delle misure di incentivazione, secondo le modalità all'uopo stabilite nei rispettivi provvedimenti.

3. La Regione potrà prevedere l'erogazione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito di un **tirocinio delle tipologie di cui all'art. 1 comma 4 del presente disciplinare. Per le tipologie di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 1 comma 4, l'agevolazione potrà riguardare esclusivamente i giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni.**

Art. 16 Monitoraggio

1. La Regione promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, degli effetti del presente disciplinare con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti, anche al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro.

Art. 17 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013 ed alla normativa vigente in materia di lavoro.

Art. 18 Norma transitoria

1. Ai tirocini per i quali, alla data del 22.08.2013, siano già state effettuate le comunicazioni obbligatorie, si applicano la legge 196/1997 ed il D.M. 142/1998.
2. Ai tirocini previsti dagli avvisi e dai bandi che, alla data del 22.08.2013, risultano già pubblicati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 163/2006, si applicano la legge 196/1997, il D.M. 142/1998 e la disciplina speciale prevista negli avvisi e nei bandi.

Art. 19 Clausola di revisione

1. L'efficacia del presente disciplinare sarà rimessa ad una prima valutazione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.